

IMPOSTE E TASSE

di **ALBERTO DI VITA**

Nuovi limiti di compensazione orizzontale dal 2022

La legge di Bilancio 2022 ha elevato in via definitiva la soglia per i crediti d'imposta e i contributi, portandola a 2 milioni di euro.

L'art. 1, c. 72, della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha **elevato il limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta e dei contributi in F24 a € 2.000.000**. Va subito detto che il nuovo limite è identico a quello fissato dal decreto Sostegni per il solo 2021. La manovra, però, esce dai binari degli interventi emergenziali e stabilizza a regime il nuovo limite.

Si ricorderà che, in principio, la compensazione era ammessa solo per 516.000 euro, limite poi aumentato a 700.000 euro (art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 38). L'aumento significativo del limite è stato reso possibile dal rinnovato sistema dei controlli preventivi e delle sanzioni, che evitano i comportamenti disinvolti di alcuni contribuenti che usavano la compensazione come un bancomat.

Nell'applicazione del limite va ricordato che **il plafond vale per anno di presentazione del modello F24** e non per anno di formazione del credito.

La compensazione in F24 non è necessaria per le cosiddette compensazioni verticali, ossia per le compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito (art. 4, c. 3 D.L. 2.03.1989, n. 69).

Restano invariate le regole sui crediti fiscali che derivano da dichiarazioni Iva, Ires e Irap. Tali crediti sono compensabili almeno 10 giorni dopo la presentazione delle relative dichiarazioni accompagnate da visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro (con franchigia maggiorata per i soggetti beneficiari del regime premiale degli ISA).

Anche sotto il profilo procedurale, **per le partite Iva rimane necessario pagare gli F24 che espongono la compensazione** mediante le procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, senza possibilità di utilizzare i normali canali bancari (art. 3, c. 2 D.L. 124/2019). In questo caso l'Agenzia può intervenire tempestivamente entro 30 giorni e sospendere la compensazione.

L'istituto della compensazione, così rinnovato, trova **applicazione generalizzata** tra crediti dichiarativi, agevolativi o risultanti dalle denunce contributive e debiti di diversa natura per imposte dirette e indirette, contributi nonché per una serie di altri debiti nei confronti di enti pubblici purché pagabili mediante F24.

Va ricordato che **il limite alla compensazione non si applica** per taluni **crediti di imposta** previsti dalla legge e in genere dove esiste uno specifico plafond di spesa pubblica. Per tali crediti la norma istitutrice potrebbe prevedere il diritto a compensazione senza limiti o il limite speciale di 250.000 euro/anno.

Sfuggono ai limiti di compensazione anche le **eccedenze di versamenti per ritenute di lavoro autonomo e dipendente** che fino a qualche anno fa venivano scalate direttamente dai versamenti successivi. Tale compensazione, in virtù dell'art. 15 D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, mantiene, pertanto, natura di compensazione verticale, pur dovendosi fare in F24 e può essere effettuata ai soli fini del pagamento di analoghe ritenute.